

Relazione tecnico finanziaria

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 novembre 2018, n. 113, avente ad oggetto: **MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" E DISPOSIZIONI URGENTI SULLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO–VENATORIA"**

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

L'articolo introduce delle modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995, prevedendo una riduzione dal 50% al 30% della sovrattassa per l'iscrizione tardiva all'ATC.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

L'articolo modifica l'articolo 29 della l.r. 7/1995, introducendo una specificazione circa le modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico–venatoria)

L'articolo disciplina l'efficacia dei piani faunistico – venatori previsti dall'articolo 3 della l.r. 7/1995, precisando che il contenuto degli stessi continua ad applicarsi anche nei siti della Rete Natura 2000, qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza richiesta dalla normativa statale o siano state adottate le misure di conservazione relative alle Zone speciali di conservazione e a Zone di protezione speciale (ZPS).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della proposta.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.